

**INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

Libretto d'istruzioni

**per la manutenzione dell'IRC
nella scuola della Diocesi di Pistoia**

*a cura
dell'Ufficio Scolastico
Servizio per l'IRC
Diocesi di Pistoia*

Il senso di queste note

Queste pagine vogliono venire incontro, in modo sintetico, anche al fiorito repertorio di casi, dibattiti, quesiti, contestazioni, brutte abitudini e buona fede che scombussolano, assai spesso, le indicazioni normative sull'IRC e sull'IdR.

La causa di queste difficoltà interpretative è certamente legata alle (poche) particolarità che caratterizzano l'IRC e l'IdR rispetto agli altri insegnamenti e agli altri docenti.

Queste brevi note vogliono essere un agile "libretto d'istruzioni" di carattere giuridico-amministrativo, che fa una rapida sintesi della molteplice e complessa legislazione scolastica relativa

- *all'insegnante di religione (IdR)*, che di recente ha avuto una nuova configurazione giuridica,
- *e alla disciplina Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)*, uscita profondamente rinnovata dagli accordi neoconcordatari del 1984, più la conseguente Intesa del 1985, e la nuova Intesa del 2012.

A. L'INSEGNANTE DI RELIGIONE

Obblighi dell'IdR prima di entrare in servizio e durante il servizio

- L'IdR ha il profilo professionale dei docenti del corrispondente grado di scuola, con i medesimi diritti e doveri dei colleghi.
- Ci sono tre tipologie di IdR:
 - *gli IdR a tempo indeterminato*. Sono IdR che hanno superato il concorso, a cui è stata assegnata una titolarità di cattedra con relativo contratto di ruolo. Possono partecipare alle procedure di mobilità, previa intesa.
 - *gli IdR incaricati o supplenti annuali*. Sono IdR che vengono nominati su posti annuali liberi e vacanti (incaricati) o in sostituzione annuale di titolare assente fino al termine delle attività didattiche. Il contratto è stipulato dal competente Dirigente Scolastico, previa proposta di nomina d'intesa con l'Ufficio Scuola Diocesano.
 - *gli IdR supplenti temporanei*. Sono IdR che vengono nominati in sostituzione temporanea di docente titolare assente. Il contratto viene stipulato dal competente Dirigente Scolastico, previa proposta di nomina d'intesa con l'Ufficio Scuola Diocesano.
- Chi insegna RC deve avere i requisiti richiesti dai cann. 804 e 805 del Diritto Canonico e dall'Intesa C.E.I.-MIUR DPR N.175, 28.06.2012 e Circolare MIUR 2989, 06.11.2012, in particolare deve:

